



CURIA MERCATORUM

ANNO VI / NUMERO 2/2002
YEAR VI / NUMBER 2/2002

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

Il progetto Unioncamere per la creazione di una rete nazionale del servizio di conciliazione

di Federico Tessari
*Presidente della Camera
di Commercio di Treviso
e di Curia Mercatorum*

Curia Mercatorum insieme alle analoghe strutture camerali di Milano, Torino, Roma, Ancona, Prato e Genova è stata coinvolta da Unioncamere nazionale, per la predisposizione di un progetto volto a creare una rete con validità nazionale del servizio di conciliazione.

Lo spunto è nato dall'ipotesi emergente di incentivare il ricorso a tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, da inserire in una proposta di revisione del Codice di Procedura Civile attualmente in corso di studio da parte del Governo.

E' stata a questo scopo creata una apposita commissione presso il Ministero di Giustizia, (presieduta dal professor Vaccarella e tra i cui componenti figurano due rappresentanti del sistema camerale designati da Unioncamere), che dovrebbe portare ad una ipotesi di legge-delega al Governo, al fine di riformare e deflazionare il sistema di giustizia italiano. La prospettiva di vedere coinvolto il sistema camerale nel nuovo assetto della giustizia civile, tenuto conto dell'impegno profuso dal sistema stesso fin dal 1993 a seguito della legge di riordino, e che vede ormai delle esperienze di eccellenza, tra cui va annoverata quella di Treviso, ha indotto l'Unioncamere a ritenere che fosse indispensabile che tutto il sistema si muovesse in forma omogenea sulla base di minimi standards, per essere interlocutore credibile nei confronti del Ministero di Giustizia e quindi poter reggere il confronto con gli altri possibili soggetti cui il servizio di conciliazione potrebbe essere affidato (Ordini forensi, organizzazioni private, ecc., così come tra l'altro previsto in altre proposte di legge).

Il coinvolgimento dei vari enti nel progetto, è peraltro dovuto al fatto che il medesimo gruppo, fin dalla metà dell'anno scorso, aveva

The writer, who is the President of the Treviso Chamber of Commerce and of the Association Curia Mercatorum, illustrates the work done by the latter in order to create a unified regulation for conciliation, with the involvement of the national Unioncamere and the Arbitration Chambers of the Chambers of Commerce of Milan, Piedmont, Rome, Ancona, Prato and Genoa. This new important event has for the first time seen the whole system of Chambers committed to offering conciliation through a network having a single regulation, harmonised tariffs and behavioural codes for the conciliators.

The work, concluded last spring, was presented to Unioncamere which then proposed it to the Chambers of Commerce as a guide-line for the presentation of projects belonging to the 2001 equalisation fund.

The most significant parts of such work can be summarised as follows:

- 1) the role of the secretariat, responsible for managing the relationship among the parties involved in the conciliation and for proposing them the most suitable conciliator;*
- 2) the role of the parties and their assistants (legal representatives and/or representatives of professional associations) as individuals who can support the parties during the conciliation;*
- 3) the identification and role of the conciliator, who shall belong to a list valid at a national level. This would guarantee a qualified conciliation all over the country, with set professional standards and trained professionals at the disposal of all the Chambers of Commerce.*

Thanks to this work it is hoped that the system of Chambers of Commerce will play a fundamental role as an institutional subject within the field of conciliation and therefore contribute to its diffusion.

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Il progetto Unioncamere per la creazione di una rete nazionale del servizio di conciliazione (Federico Tessari)	pag. 1
Le funzioni di regolazione del mercato delle Camere di Commercio italiane: libertà e correttezza nei rapporti commerciali (Marco D'Eredità)	pag. 2
La mediazione e i diritti di proprietà industriale	pag. 4
Le nostre prossime iniziative	pag. 7
Agenda	pag. 8

Le funzioni di regolazione del mercato delle Camere di Commercio italiane: libertà e correttezza nei rapporti commerciali

di Marco D'Eredità
Direttore di Curia Mercatorum,
Dirigente della Camera
di Commercio di Treviso

Sulle pagine della nostra newsletter, come pure su quelle della stampa specializzata, possiamo notare il risalto che viene dato alle funzioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori affidate alle Camere di Commercio dal legislatore.

I servizi in materia di conciliazione e arbitrato sono in realtà solo una parte di un più complesso e articolato sistema di attività che le Camere svolgono e che vengono generalmente definite funzioni di regolazione del mercato.

Ma andiamo con ordine. L'art. 2 della L. 580 del '93, legge fondamentale di riordino di tali enti, affida al sistema camerale funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.

Questo assunto di portata generale ricomprendeva i tradizionali e "storici" filoni di attività camerale: quello di promozione del sistema economico locale e quello relativo alle attività amministrative istituzionali (i servizi anagrafico-certificativi).

La legge 580 però amplia e sviluppa il campo di azione prevedendo per le Camere stesse la possibilità di offrire servizi in materia di conciliazione e arbitrato, di contratti tipo e clausole inique, di vigilanza in materia di concorrenza sleale.

Da allora queste tipologie di servizi sono quelle che si sono sviluppate maggiormente e che ai più possono apparire come articolazione della generale attività di regolazione del mercato, intesa come attività volta a prevenire ed eventualmente risolvere situazioni patologiche intervenute nei rapporti commerciali tra imprese o tra imprese e consumatori.

Infatti nel tempo si sono susseguiti diversi interventi legislativi che prevedevano il ruolo delle Camere di Commercio come riferimento per la risoluzione delle controversie (insorgenti nelle diverse fattispecie) attraverso i propri servizi di conciliazione; esaminiamoli brevemente.

La legge n. 481/95 (recante norme in materia di servizi di pubblica utilità) ha previsto il ricorso alla conciliazione camerale per controversie insorte tra gli utenti e i soggetti erogatori di tali servizi (rinviando ad un regolamento però ad oggi non ancora emanato).

La legge comunitaria n. 52/96, nell'introdurre norme in materia di clausole inique, ha introdotto in particolare l'art. 1469-sexies ove le camere sono legittimate a convenire in giudizio l'impresa che utilizzi contratti standards che contengano tali clausole, al fine di inibirne l'uso.

Ancora, la legge n. 192/98 sulla subfornitura prevede il tentativo di conciliazione tra il committente e subfornitore in caso di controversia.

In materia di tutela del consumatore, la legge 281/98 prevede la possibilità di addivenire alla conciliazione presso le Camere, e infine la legge quadro sul turismo (n. 135/2001) prevede la conciliazione camerale anche per le controversie in questo settore.

E se fin qui stiamo parlando, *de iure condito*, sappiamo che vi sono prospettive, *de iure condendo*, secondo cui le Camere di Commercio italiane potrebbero divenire soggetti legittimati a gestire i servizi di conciliazione in linea generale, in attuazione delle ipotesi legislative volte a deflazionare il carico della giustizia ordinaria.

Ma come abbiamo detto, anche se il legislatore in questi anni ha considerato quale fondamentale funzione di regolazione dei mercati quella relativa alla risoluzione alternativa delle controversie, le cose non stanno esattamente così: vi sono tutta una serie di servizi offerti dalle Camere di Commercio, sia antecedentemente che successivamente il riordino del 1993, che sono senz'altro riconducibili al *genus* di attività che stiamo esaminando, che lo arricchiscono e lo rendono ormai un tratto caratterizzante delle attività camerali. Esempio eclatante di tale considerazione è

dato dal trasferimento alle camere, avvenuto nel 2000 a seguito della intervenuta legislazione sul decentramento amministrativo (D.Lgs. 112/98), delle funzioni precedentemente svolte dagli Uffici provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato e degli Uffici Provinciali Metrici, entrambi uffici periferici del Ministero dell'Industria (ora Attività Produttive).

Le attività che quindi sono state trasferite alla competenza camerale riguardano la proprietà industriale (brevetti e marchi), la vigilanza sul rispetto della normativa su attività commerciali (sanzioni e verifica sulla conformità dei prodotti), oltreché la metrologia legale.

A mio parere si tratta di attività senz'altro volte a garantire, in un libero mercato, il rispetto di fondamentali regole poste a tutela dell'affidamento del terzo.

Sempre in materia di tutela del terzo, in questo caso del consumatore, va segnalata la nuova normativa in materia di manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001), che vede un ruolo importante delle Camere di Commercio nella vigilanza su alcune tipologie di tali manifestazioni.

Ma andiamo ancora più indietro, a prima del 1993. Le Camere già svolgevano attività che si inserivano in questo grande filone, ma che, nella concezione dell'epoca, erano soprattutto viste come mere attività amministrative.

Mi riferisco sostanzialmente alle funzioni in materia di pubblicazione dei protesti cambiari, di accertamento degli usi e rilevazione dei prezzi per determinati prodotti.

Anche questi servizi hanno lo scopo ultimo di fornire elementi utilissimi per la valutazione di un possibile partner, di un contratto, di una proposta commerciale.

Anche queste attività, per ritornare al concetto di fondo, sono attività di regolazione dei mercati.

Il sistema camerale però non è rimasto insensibile a questa problematica: molte Camere di Commercio infatti hanno conseguentemente riorganizzato i propri servizi ed uffici creando settori omogenei in questo campo, così da creare utili sinergie: la Camera di Treviso per esempio lo ha fatto. Lo stesso Ministero delle Attività Produttive ha definito, in un protocollo di intesa con l'Unioncamere nazionale, il profilo di un

possibile servizio di questo tipo, includendovi tutte le funzioni che abbiamo brevemente analizzato.

Con una unica mancanza, a mio parere: il non aver ricompreso il Registro delle Imprese, strumento civilistico per la realizzazione delle forme di pubblicità legale previste dal nostro ordinamento per le imprese, ma anche (soprattutto ora con una gestione informatica integrata a livello nazionale) un fondamentale riferimento di informazione e valutazione.

Si è aperta quindi una nuova sfida per le Camere di Commercio, che potrebbe segnare il futuro: quella che potrebbe renderle punti di riferimento per garantire, in un libero mercato, la correttezza nei rapporti tra le imprese e tra le imprese ed i consumatori.

Starà alla capacità strategica degli amministratori ed a quella operativa della dirigenza saper cogliere questa opportunità di sviluppo.

In this article the author, who is the director of the Association Curia Mercatorum and an executive officer of the Treviso Chamber of Commerce, presents the role played by the Chambers of Commerce in the market regulation. The relevant legislation is law no. 580 of 1993 for the reorganisation of the Chambers, which in art. 2 grants them the functions to support and promote the general interests of enterprises. In particular, thanks to this law, the Chambers can provide services relating to conciliation, arbitration of standard contracts and unfair clauses, supervision of unfair competition.

Over the last few years the legislation has gone further by granting the Chambers new functions in the field of conciliation and supervision of harassing clauses in contracts where one of the parties is the consumer.

Besides the above mentioned functions, before and after 1993 the Chambers offered a number of services related to market regulation activities. For example, the functions that once were dealt with by the Provincial Offices of Industry, Commerce and Handicraft and by the Provincial Metric Offices, concerning industrial property, the supervision of the compliance with norms on commercial activities (sanctions and assessments on product conformity) and legal metrology. The list may be even longer if we include the regulation of prize-winning events, the function of publishing protests of bills, or the survey on the use of products and their relevant prices.

The writer highlights that the only flaw in the reorganisation of these functions is the fact that the Register of Companies, a civil means for the realisation of forms of legal advertising provided for companies, has not been included.

In conclusion it can be said that a new challenge is now open for the Chambers: whether to seize it depends on the ability of their managers and the competence of their directors.

La mediazione e i diritti di proprietà industriale

Estratto di un intervento del professor Franco Benussi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera, tenuto in occasione di un seminario organizzato da Curia Mercatorum sull'argomento.

Nella fase antecedente il sorgere dei conflitti giudiziari, allorché si ritiene che il proprio diritto sia stato leso o possa essere pregiudicato, oppure nella ipotesi di controversia sulla titolarità o sull'esistenza di diritti di proprietà industriale, i soggetti protagonisti della controversia credono ovvio ed evidente doversi rivolgere alla autorità giudiziaria ordinaria. I conflitti che si instaurano nella materia della proprietà industriale non fanno eccezione a tale modo di procedere.

In questa materia, ciò è probabilmente frutto di una scarsa conoscenza delle particolarità che caratterizzano i diritti di proprietà industriale, in guisa che, i soggetti interessati ritengono che ogni giudice ordinario sia pienamente in grado di dirimere agevolmente e nel modo migliore una controversia in materia di proprietà industriale, vale a dire senza tenere conto che la specialità del settore può incidere sul risultato del procedimento avanti al giudice ordinario.

E' in ogni caso certo che, nelle ipotesi di controversie, le imprese e gli avvocati che le assistono, troppo poche volte considerano i vantaggi che possono derivare dall'utilizzo di strumenti di giustizia alternativa a quelli ordinari.

Non è facile individuare le vere cause di tale atteggiamento scarsamente incline alla soluzione stragiudiziale, relativamente alle quali si possono avanzare spiegazioni che rimangono, pur sempre, al più a livello di ipotesi.

Probabilmente in ogni cittadino di questo Paese si nasconde un retaggio di civiltà giuridica romana nella quale l'autorità giudiziaria godeva particolare rispetto e stima

e dalla quale ognuno si sentiva garantito nella osservanza delle leggi e al riparo di abusi e imparzialità. Se questo è in parte vero, non si potrà rendersi conto del fatto che, specialmente nelle controversie di elevato valore economico, l'attuale durata dei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria è tale da annullare spesso l'interesse economico a far valere i propri diritti per questa via. Nella realtà odierna i mandatarî o gli avvocati che assistono clienti coinvolti in controversie di proprietà industriale si trovano di fronte alla possibilità di scegliere tra diverse forme di giustizia alternativa e di fornire così ai loro clienti la possibilità di scelte più ampie e spesso anche più opportune.

Codeste forme alternative di risoluzione appaiono particolarmente indicate allorché le parti conoscano bene dal punto di vista tecnico la questione oggetto del conflitto; allorché sembri palese che la controversia possa essere risolta amichevolmente oppure allorché i costi del relativo giudizio possano ammontare a importi di onere così eccessivo o comunque totalmente sproporzionato, da far venir meno l'interesse per una soluzione giudiziale.

Per contro, solo in casi abbastanza rari, le vie alternative di giustizia dovrebbero essere escluse, ad esempio quando la situazione processuale sia tanto chiaramente a vantaggio di una delle parti da lasciarne intravedere, senza dubbi, un esito favorevole.

Gli strumenti di giustizia alternativa ricomprendono numerose prassi per risolvere controversie sorte fra due o più parti e possono distinguersi in vincolanti e consensuali.

I primi, una volta giunti a conclusione (arbitrato), vincolano automaticamente le parti. Pur possedendo numerose analogie con il sistema tradizionale della soluzione di conflitti, essi tuttavia, rispetto alla soluzione giudiziale, presentano indubbi vantaggi.

I metodi di giustizia alternativa consensuali,

fra i quali si fanno rientrare la *mediation* ed il processo per simulazione, offrono senza dubbio un gran numero di opzioni.

Se l'istituto dell'arbitrato è ben conosciuto anche tra i pratici del nostro ordinamento quello della *mediation*, istituto di antica origine cinese sviluppatosi recentemente su vasta scala negli USA e nel commercio internazionale, in generale, merita anch'esso di essere considerato con attenzione. Mentre nell'arbitrato, la decisione vincolante di una controversia è raggiunta mediante una decisione di merito pronunciata da un unico arbitro o da un *panel* di arbitri, nella mediazione, con l'intervento di un terzo (mediatore), i soggetti della controversia cercano di raggiungere un accordo: tale accordo costituisce il fine ed il senso stesso della presenza e della funzione del *mediator*; la cui funzione non è quella di pronunciare una decisione fra soggetti in conflitto, bensì quella di facilitare la possibilità di raggiungere un accordo fra di essi o comunque quella di comunicare con i soggetti della controversia fino a quando essi non abbiano raggiunto una intesa o fino a che un ostacolo nella fase compositiva sia divenuto assolutamente insuperabile. La *mediation* è oggi sicuramente la via più idonea a garantire la soluzione di una controversia o anche, talvolta, la ricostruzione di relazioni contrattuali divenute difficili.

Osservando la realtà, si può notare come in essa sia in atto una straordinaria espansione e un sempre più crescente sviluppo dei mercati internazionali: conseguentemente e parallelamente a tale fenomeno, si assiste ad un notevole aumento della concorrenza fra le imprese nonché della utilizzazione degli istituti della proprietà industriale in genere. Di pari passo con tale evoluzione, si può anche riscontrare un intensificarsi di forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie che sono divenute una via spesso percorsa dalle imprese di maggior dimensione, anche se, in effetti, potrebbero essere di gran lunga più utilizzate di quanto ancora non lo siano, da medie e piccole imprese.

Considerando il carattere informale del procedimento della mediazione, non si può non far rilevare come in genere essa presenta numerosi vantaggi.

a) COSTI: le spese legali (avvocato) e giudiziali possono essere notevolmente

contenute mediante la procedura della mediazione.

b) DURATA: il procedimento giudiziale, molto spesso, e quello arbitrale, talvolta, possono durare alcuni anni; la mediazione può essere portata a termine anche in poche ore e, generalmente, si chiude nell'arco di un mese. Nell'ambito della proprietà industriale dove le idee, che ne costituiscono il substrato essenziale, possono divenire assai rapidamente obsolete, il tempo è particolarmente importante.

c) CONFIDENZIALITA': l'accordo di *mediation* prevede normalmente la confidenzialità (riservatezza) di tutte le comunicazioni, scritte e orali. Tale carattere tutela le parti dalla divulgazione di segreti commerciali e dalla diffusione di informazioni interne alle imprese concorrenti, alla clientela, ai mass-media e al pubblico in genere. Il processo avanti l'autorità giudiziaria espone le parti all'esterno; se è vero che esse, talvolta, intendono sfruttare l'occasione di una controversia giudiziale per fare parlare di sé (lite in funzione pubblicitaria), il più delle volte, la confidenzialità e la segretezza della procedura costituiscono una necessità nell'ambito della proprietà industriale, in genere, dal momento che i soggetti della controversia sono interessati a che certi sistemi produttivi o distributivi restino noti unicamente tra le parti.

d) CONTROLLO: l'intero procedimento della *mediation* si svolge sotto il controllo dei soggetti della controversia. Anziché seguire il tradizionale schema degli interessi contrapposti, la filosofia di fondo della *mediation*, com'è noto, consiste nell'atteggiamento di cooperazione e di collaborazione tra e con i soggetti: anziché basarsi sui fatti e sulla legge, i soggetti ed i loro consulenti si adoperano per individuare il punto cruciale della questione e si sforzano per addivenire alla soluzione del conflitto.

e) CREATIVITA' DELLA SOLUZIONE ADOTTATA: nella *mediation* non esiste alcun interesse a creare un precedente, bensì a trovare una rapida soluzione economicamente interessante; in tal modo si possono raggiungere esiti che non avrebbero mai potuto essere decisi da un organo giurisdizionale.

f) SODDISFAZIONE DEI SOGGETTI DELLA CONTROVERSIA: la piena soddisfazione dei protagonisti della controversia è garantita dal momento che essi hanno partecipato alle negoziazioni e dato il loro accordo alla soluzione individuata; con la *mediation* i soggetti della controversia fanno seguito agli impegni assunti senza che sia necessario provvedere all'esecuzione forzata degli stessi.

g) MANTENIMENTO DI BUONE RELAZIONI: se nella procedura arbitrale ed in quella giudiziale le parti fanno "riferimento al passato" nella *mediation* i soggetti della controversia guardano al futuro dei loro rapporti economici.

Proprio nel settore della proprietà industriale le forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, in alternativa alla via giudiziale, che non solo appare, ma rappresenta anche un po' una sfida, sono tali da far conservare in vita le relazioni commerciali fra i soggetti. Il sedersi intorno al tavolo delle trattative, nella maggior parte dei casi, fa in modo che non venga meno quella comunione psicologica delle parti che costituisce il presupposto per la comunicazione delle loro relazioni economiche, anche se si dovrà sempre prevedere la possibilità che i soggetti interessati non lo desiderino.

h) PREPARAZIONE TECNICA: una ulteriore considerazione che non può essere tralasciata allorché si considerino i vantaggi che possono derivare dalla utilizzazione della via stragiudiziale piuttosto che di quella giudiziale, è quella della rilevanza della preparazione tecnica (almeno per quanto concerne casi di validità o di invalidità di brevetti per invenzione nonché per le relative domande di contraffazione) nell'organo giudicante investito di una controversia relativa a diritti di proprietà industriale. Se una consulenza tecnica può essere disposta da un Tribunale investito di una domanda avente ad oggetto un brevetto per invenzione, pur seguendo tutte le necessarie precauzioni, il Tribunale, composto in genere da giudici di formazione giuridica, incontrerà difficoltà a comprendere nella loro portata oltre che nella loro sostanza, gli aspetti più tecnici della consulenza e, in ogni caso, saprà difficilmente distaccarsi dalle soluzioni proposte dal consulente tecnico, non potendo, in certi settori almeno, il Tribunale espletare la nota

funzione di *peritus peritorum*.

Se in alcuni Paesi (Francia, Germania, Giappone, Regno Unito), il legislatore è intervenuto concentrando la competenza per le controversie in materia di invenzioni presso Tribunali specializzati, la tecnicità della materia del contendere può essere talvolta così elevata da essere intesa unicamente da un numero limitato di specialisti.

Per ovviare a tale difficoltà che è sicuramente non trascurabile, la via dell'arbitrato consente alle parti di costituire un *panel* di esperti scelti proprio in base alla conoscenza che essi hanno della materia oggetto della controversia e di affidarne ad essi la risoluzione. Lo stesso può affermarsi per quanto concerne le controversie affidate all'opera del *mediator*.

In conclusione si può certamente affermare che la *mediation* può applicarsi per la risoluzione di controversie di natura civile e commerciale, ma che in particolare ben si attaglia anche alle controversie collegate alla proprietà industriale, per le particolari caratteristiche che le contraddistinguono.

In this article the writer presents the advantages offered by ADR procedures in disputes concerning industrial property. In particular he focuses on mediation, a procedure in which the parties in the dispute seek the intervention of a third party who can facilitate their reaching an agreement. The writer highlights the numerous advantages of this method aimed at dispute resolution, which can be summarised as follows: cost and time reduction, confidential nature of the procedure, control of the various phases by the parties involved who can at any time withdraw from the procedure, creativity in the choice of solutions, satisfaction of the parties when an agreement is reached as it responds to their will, good relationships after the procedure, and the possibility to select a mediator having both technical and mediation skills.

In conclusion mediation is a useful means for disputes resolution, especially for disputes concerning industrial property which require highly specialised competence as well as an expedite procedure.

Le nostre prossime iniziative

Arbitrato e mediazione per le imprese. Imprenditori e avvocati simulano un procedimento di arbitrato rapido e una mediazione di Curia Mercatorum

Pordenone 30 settembre e 7 ottobre 2002

Salone palazzo Montereale Mantica, Camera di Commercio di Pordenone

L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone, in collaborazione con Curia Mercatorum, Ascom, Unione Artigiani e Unindustria di Pordenone per promuovere la mediazione e l'arbitrato quali strumenti di risoluzione delle controversie tra le imprese.

L'incontro è rivolto principalmente alle imprese ed ha lo scopo di dimostrare "sul campo" come si svolga una mediazione e un arbitrato amministrati dal regolamento di Curia Mercatorum.

L'intento è quello, da un lato di coinvolgere i partecipanti attraverso simulazioni di due casi (uno collegato ad una controversia tra

soci e l'altro derivante da un contratto d'affitto d'azienda), dall'altro di permettere che alcuni dubbi operativi possano essere chiariti.

Verranno evidenziati tutti i passaggi, dal ruolo della Segreteria e della Corte di Curia Mercatorum, all'opera del mediatore e dell'arbitro, sino alla conclusione dei procedimenti, sottolineando, in particolare gli aspetti pratici.

L'incontro è rivolto alle imprese in generale ed, in particolare, a chi all'interno delle stesse si occupa della gestione del contenzioso e agli avvocati.

Lo scopo è quello di verificare come possano essere utilizzati al meglio i servizi offerti in questo settore dalla Camera di Commercio di Pordenone e da Curia Mercatorum.

La partecipazione è gratuita. Si prega di voler comunicare la propria adesione via fax al n. 0434/27263 o all'indirizzo:

curiamercatorum@pn.camcom.it

entro il 25 settembre 2002.

Negoziato, conciliazione, mediazione. Tecniche fondamentali. Corso residenziale di formazione per conciliatori.

Rimini 9-10-11 ottobre 2002,

Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci, 22

Si tratta del corso base di mediazione già più volte sperimentato da Curia Mercatorum organizzato in collaborazione con il CEDR

di Londra. Il corso alterna lezioni teoriche a sessioni dedicate a simulazioni nelle quali i partecipanti hanno possibilità di sperimentare le nozioni apprese. Questa edizione del corso viene organizzata su incarico dell'Unioncamere Emilia Romagna ed è rivolta esclusivamente agli iscritti nelle liste dei conciliatori delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna.

Lo Statuto della nuova Società per Azioni Europea

18 ottobre 2002, Camera di Commercio di Treviso

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento relativo allo statuto della Società europea che definisce le procedure per la costituzione, la gestione, la trasformazione e il trasferimento della società. A completamento delle disposizioni contenute nel provvedimento è stata contestualmente adottata la direttiva n. 2001/86/CE sulla partecipazione dei lavoratori

alla vita della società europea, che disciplina le strutture e i meccanismi con cui devono avvenire le negoziazioni a livello transnazionale tra datore di lavoro e lavoratori per la creazione, la gestione, lo sviluppo e la trasformazione della società.

Curia Mercatorum organizza un convegno su questi temi al quale saranno presenti docenti universitari e rappresentanti dell'Unione Europea per testimoniare, tra l'altro, l'iter che ha portato ai provvedimenti legislativi sull'argomento.

Arbitrato d'equità.

25 ottobre 2002, Camera di Commercio di Treviso

Il giudizio d'equità può contraddistinguere il processo civile, laddove le parti autorizzino il giudice a prendere la decisione secondo equità, anche se però è di scarsa utilizzazione pratica. L'arbitrato, ed in particolare quello amministrato di Curia Mercatorum, prevede un giudizio di equità. Ormai un certo

numero di lodi relativi a procedimenti amministrati da Curia Mercatorum fanno esplicito riferimento a questa forma di giudizio, ed è interessante notare come si sia formata nel tempo una sorta di "giurisprudenza" d'equità.

Sull'equità e l'arbitrato parleranno docenti universitari esperti sull'argomento, moderati dal Presidente della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum, avvocato Nino Maestrello.

continua da pag. 1 Il progetto Unioncamere ...

autonomamente, cercato punti di contatto e coordinamento, in quanto per primi consapevoli della necessità di omogeneità nell'offerta del servizio (sotto il profilo di procedure, tariffe, professionalità dei conciliatori) quale presupposto della sua affermazione.

Unioncamere si è dunque appoggiata a

questo gruppo per creare la base di un servizio omogeneo di "rete" nazionale.

Il compito affidatoci è stato pertanto quello di definire una procedura "base" comune per la gestione del servizio di arbitrato, un tariffario comune, una ipotesi di sistema di accreditamento nazionale dei conciliatori.

Il lavoro si è concluso nella primavera scorsa ed è stato presentato alla stessa Unioncamere, ►►

Agenda

CEDR CDP events

15 October 2002 CEDR
Bonhill House, 1-3 Bonhill
Street, London EC2A 4XB
Law and practice for non-
lawyer mediators - developing
legal know-how and
confidence

21 October 2002 CEDR, 604
Exchange Tower, 1 Harbour
Exchange Square, London,
E14 9GB
Mediators debrief session

For more information:
traning@cedr.co.uk

WIPO

Workshop for arbitrators
11-12, November 2002, 34
chemin des Colombettes,
1211 Geneva, Switzerland

Workshop on Domain Name
Dispute Resolution
14-15 November 2002, 34
chemin des Colombettes,
1211 Geneva, Switzerland

For more information:
arbiter.meetings@wipo.int

che lo ha già diffuso alle Camere di
Commercio come linea guida per la
presentazione dei progetti per la concessione
di contributi a valere sul Fondo Perequativo
2001.

Il Regolamento prevede infatti un ruolo
forte della segreteria, chiamata a gestire i
rapporti tra le parti per addivenire
all'incontro di conciliazione e ad offrire alle
parti i conciliatori più idonei: per questo
ruolo è essenziale dotarsi di professionalità
qualificate, per garantire qualità ed
autorevolezza.

Inoltre viene sottolineata la possibilità che le
parti possano essere assistite sia da legali che
da rappresentanti di associazioni di categoria,
con particolare riferimento ai consumatori:
ciò è conseguente al principio per cui le
categorie nominate non debbono restare
estrane, a priori, al procedimento, ma
possono offrire un utile, e talvolta
auspicabile, ausilio alle parti in lite per
addivenire ad un accordo, pur non essendo
in un procedimento ove il patrocinio legale è
obbligatorio.

Infine il terzo elemento caratterizzante la
nuova procedura consiste nel fatto che
l'individuazione del conciliatore avvenga
nell'ambito di una lista gestita a livello
nazionale. Sulle modalità di creazione e
gestione di questo elenco nazionale
Unioncamere deve ancora prendere una
posizione, ma è fondamentale evidenziare
qui l'utilità dell'impostazione al fine di
offrire su tutto il territorio nazionale una
conciliazione qualificata, basata su standards
professionali definiti, con possibilità di
ricorso a professionisti opportunamente
preparati anche da parte di Camere che
ancora non ne dispongono.

Sono state inoltre predisposte le norme di
comportamento cui i conciliatori dovranno
attenersi, al fine di garantire alla loro
funzione le indispensabili caratteristiche di
imparzialità, indipendenza e neutralità.
Le tariffe comuni, frutto di un lavoro di
avvicinamento progressivo tra le diverse
realità esistenti, hanno la funzione di
garantire una immagine di servizio
omogeneo a livello nazionale.

Il progetto nel suo complesso è stato
presentato ai responsabili dei servizi delle
varie Camere italiane nel corso di una
riunione tenutasi presso l'Unioncamere a
Roma il 28 giugno scorso, che ha visto
l'intervento anche dei responsabili di Curia
Mercatorum e sembra abbia avuto un buon
accoglimento, soprattutto in considerazione
del fine ultimo che si prefigge, quello di
creare un servizio omogeneo cui il sistema
giudiziario nazionale possa far riferimento
in queste prospettive di riforma.
Nel corso della riunione è anche stato
presentato un progetto di comunicazione
comune, che potrà essere adottato, con le
minime personalizzazioni del caso, da tutte
le Camere, al fine di diffondere la
conoscenza del servizio con un linguaggio
comune per tutti.

E' auspicabile che tale impegno comune
del sistema camerale nell'adottare un
regolamento unico di conciliazione possa
contribuire a far conoscere ulteriormente
agli utenti questo strumento di risoluzione
delle controversie, da considerarsi non solo
alternativo al ricorso al giudice ordinario,
ma complementare e finalizzato a trovare
soluzioni che si avvicinino alle reali esigenze
delle parti in lite.

AVVISO

Dal 1° ottobre 2002 gli uffici di Curia Mercatorum si trasferiranno presso:

**Centro Cristallo Via Roma, 4
31020 Lancenigo di Villorba (TV)**

Tel 0422/91 78 91 • Fax 0422/91 78 93

E-mail: info@curiamercatorum.com • <http://www.curiamercatorum.com>

CURIA MERCATORUM
Piazza Borsa, 3b
31100 Treviso
Tel. 0422.595288
Fax 0422.412625
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

*Chiuso in macchina il
20 settembre 2002*

NEWSLETTER
Anno VI - Numero 2/2002
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Spedizione in abbonamento Postale
Art. 2 Comma 20/C Legge 662/96
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)
Filiale di Treviso (ITALIA)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDATTORI
Antonio Nascimben
Francesca Dal Molin

Stampa:
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche
Via Einaudi, 2
31030 Dossan di Casier (TV)
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647